

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 709-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 5^a e 6^a RIUNITE

(5^a - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(6^a - FINANZE E TESORO)

(RELATORE FAVILLA)

Comunicata alla Presidenza il 20 novembre 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

dal Ministro del tesoro

e dal Ministro delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1992

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	5
Emendamenti proposti dalle Commissioni riunite:		
- al testo del decreto-legge	»	6
- al testo del disegno di legge di conversione	»	8
Disegno di legge	»	10
Testo del decreto-legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge n. 413, oggi al nostro esame, contiene alcune disposizioni relative alla trasformazione in società per azioni degli enti pubblici economici ENI, ENEL, INA, IRI e dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato.

Si tratta di un provvedimento urgente in quanto è necessario definire il capitale sociale delle nuove società per azioni e fissare alcune norme transitorie, quali condizioni indispensabili per la concreta attuazione del processo di privatizzazione.

Il testo del decreto-legge tiene conto dei risultati del lavoro svolto, sempre dalle Commissioni riunite 5^a e 6^a, in occasione dell'esame del precedente decreto-legge n. 365 del 1992, concernente la stessa materia, poi decaduto per mancata conversione nei termini costituzionalmente previsti.

Con l'articolo 1 del provvedimento in esame, modificando l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, viene prevista una individuazione provvisoria del capitale sociale a cui seguirà, attraverso stime e deliberazioni successive, l'accertamento definitivo del valore del patrimonio aziendale.

Le Commissioni riunite hanno ritenuto valida la disposizione contenuta in tale articolo e ne propongono all'Assemblea l'approvazione senza modifiche.

L'articolo 2 definisce, al comma 1, il trattamento tributario delle obbligazioni o di titoli similari che saranno emessi dagli enti pubblici economici trasformati in società per azioni, confermando in via permanente il trattamento fiscale già oggi vigente per i titoli obbligazionari emessi da tali enti. Viene altresì confermata, al comma 2, anche per le società per azioni derivanti dalle trasformazioni, la norma che consen-

te di ottenere l'autorizzazione al pagamento, in modo virtuale, della tassa speciale sui contratti di borsa per contanti sui titoli e valori, già in vigore oggi per gli enti pubblici economici. Viene poi stabilito, al comma 3, che le società derivanti dalle trasformazioni possano emettere obbligazioni fino all'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva prevista dal predetto articolo 15 del decreto-legge n. 333 del 1992, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge in esame, derogando in tal modo al primo comma dell'articolo 2410 del codice civile. Viene inoltre previsto, al comma 4, in considerazione del fatto che il pacchetto azionario delle nuove società per azioni appartiene totalmente allo Stato, che si applichino le disposizioni previste, in caso di unico azionista, dall'articolo 2362 del codice civile: esse comportano la responsabilità dello Stato per le obbligazioni già esistenti e sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse. Con il comma 5 viene poi consentito alle citate società di continuare ad avvalersi, per l'attività di consulenza legale e di difesa in giudizio, di avvocati e di procuratori legali dipendenti ed organizzati in uffici legali interni: tale deroga alla legge professionale sulla incompatibilità fra esercizio dell'attività forense e rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di enti privati viene consentita limitatamente ai soggetti che già oggi svolgono tali funzioni, così come è previsto anche dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, per gli enti creditizi trasformati in società per azioni. Le Commissioni riunite propongono all'Assemblea di approvare anche tali disposizioni senza apportarvi modifiche.

Con l'articolo 3 del decreto-legge viene disciplinata, in modo particolare, la trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: tale materia, di cui fu decisa la estrapolazio-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne dalla normativa generale delle privatizzazioni già nella precedente legislatura, è stata oggetto di numerosi decreti-legge (21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, 20 maggio 1992, n. 293, 21 luglio 1992, n. 345, e 14 agosto 1992, n. 365) mai convertiti nei termini costituzionali. C'è da osservare, tuttavia, che la questione relativa alla sistemazione del personale ed al suo trattamento normativo ed economico, conseguente alla avvenuta privatizzazione, non è disciplinata nel decreto-legge in esame e forma, invece, oggetto di un apposito disegno di legge (atto Senato n. 602) assegnato alla 6ª Commissione permanente in sede referente.

È da rilevare peraltro che il Governo su questo punto ha fatto proprie le proposte già avanzate nella precedente occasione di esame del decreto-legge n. 365 del 1992 dalle Commissioni riunite 5ª e 6ª del Senato, che, pertanto, nella presente occasione ne ripropongono l'approvazione, salvo alcune modifiche integrative o variazioni di non grande rilievo. L'unica modifica rilevante concerne infatti il mancato affidamento in concessione alla nuova società per azioni della estrazione del sale nel territorio continentale, allo scopo di consentire al Governo e al Parlamento una pausa di riflessione prima di assumere una decisione definitiva in proposito.

Le Commissioni riunite hanno, invece, unanimemente ritenuto opportuno trattare congiuntamente i problemi relativi al processo di privatizzazione dell'Amministrazione con quelli, conseguenti, della sistemazione del personale, aggiungendo, con emendamento al decreto-legge, le norme sul personale contenute nel citato disegno di legge n. 602. Il testo approvato dalle Commissioni riunite prevede così che il personale attualmente addetto ai servizi ed alla produzione dell'Amministrazione auto-

noma dei monopoli di Stato venga trasferito nella nuova società per azioni nei limiti massimi delle necessità, secondo il piano industriale di risanamento e di rilancio dell'azienda che sarà formulato e sottoposto alla approvazione del CIPI; il personale eccedente sarà posto in un elenco speciale del Ministero delle finanze per essere poi assegnato definitivamente nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o presso altre pubbliche amministrazioni nell'ambito della provincia ove si trovava il posto di lavoro, o in quello delle province limitrofe.

È altresì previsto, per tutto il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, che abbia almeno trenta anni di contribuzione, la possibilità di un prepensionamento su base volontaria, secondo le modalità e i criteri stabiliti nella legge 7 giugno 1990, n. 141.

È, infine, previsto che, per eventuali esuberi che dovessero verificarsi nei prossimi cinque anni, sia concessa la riammissione in servizio presso l'Amministrazione finanziaria o altre pubbliche amministrazioni del personale già trasferito alla società per azioni e risultante eccedente rispetto alle necessità.

Le Commissioni riunite hanno, infine, ritenuto necessario che, in correlazione con la riappropriazione da parte dello Stato di diverse funzioni pubbliche o di carattere generale che oggi sono affidate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sia disposta una modifica della struttura e delle funzioni dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Nel complesso, le Commissioni riunite hanno ritenuto, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge n. 413 del 1992, con le modifiche risultanti dagli emendamenti dalle stesse approvati.

FAVILLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

29 ottobre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si segnala l'opportunità di chiarire la norma di cui al comma 5 dell'articolo 3, con specifico riferimento al richiamo, ivi contenuto, alla applicazione, sia pure in via transitoria, delle disposizioni dell'ordinamento vigente in materia di indirizzo e di controllo, di bilancio e di personale.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE COMMISSIONE RIUNITE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 3.

Al comma 1, dopo le parole: «sono attribuite, in concessione», inserire le altre: «esclusiva e per un periodo di trenta anni rinnovabile».

3.1-bis

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «grossisti» con le altre: «gestori dei magazzini di vendita».

3.4

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.5

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro delle finanze», inserire le altre: «, in conformità alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni,».

3.7

Al comma 3, sostituire le parole: «sette membri» con le altre: «un numero di membri non superiore a sette» e le parole: «gli amministratori delegati» con le altre: «l'amministratore delegato».

3.8-bis

Al comma 3, alla fine del quinto periodo, dopo le parole: «dell'articolo 1» inserire le altre: «del presente decreto».

3.12

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per effetto della trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disposta con il presente decreto, il personale dipendente dalla stessa Amministrazione, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, viene temporaneamente assegnato alla nuova società per azioni. Il personale che, dopo l'approvazione del piano industriale, dovesse risultare non utilizzato rispetto alle esigenze funzionali della nuova società, è iscritto in un elenco speciale del Ministero delle finanze per essere assegnato ai ruoli dell'Amministrazione finanziaria o, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, presso altre pubbliche amministrazioni, nell'ambito del territorio provinciale o, comunque, in quello delle province limitrofe. Il passaggio dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di approvazione del piano industriale da parte del CIPI, con i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro delle finanze e dal Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In ogni caso sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Al medesimo personale che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva si applicano, su domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di approvazione del piano industriale da parte del CIPI, i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141, con onere a carico della società. Il personale trasferito alla società per azioni che, a seguito di ulteriori ristrutturazioni aziendali che dovessero verificarsi nei cinque anni successivi alla data di approvazione del piano industriale da parte del CIPI, dovesse risultare in esubero presso la stessa società, ha diritto ad essere riammesso, su domanda, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o, in mancanza di posti disponibili, in quelli di altre pubbliche amministrazioni, possibilmente nell'ambito del territorio provinciale e comunque entro quello regionale.

2. Il personale trasferito alla società per azioni ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Allo stesso personale è conservato, a domanda da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dal trasferimento alla società, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per coloro che non hanno esercitato la scelta per il mantenimento del diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, la società provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS anche con riferimento ai periodi individualmente maturati. A tal fine lo Stato provvede al versamento all'INPS della riserva matematica determinata, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,

sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento e sarà a carico dello stanziamento da iscrivere in apposito capitolo, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

4. Per coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, l'INPS è tenuto, al momento del collocamento in quiescenza dei singoli soggetti interessati, al versamento allo Stato del complessivo ammontare dei contributi riscossi per la relativa posizione assicurativa, determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

5. Per coloro che sono assegnati ad altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, tenute ad iscrizioni previdenziali sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

6. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, l'onere per il personale interessato resterà a carico della società per azioni derivata dalla trasformazione».

3.0.2

AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il "Servizio per il lotto, le lotterie ed i monopoli fiscali", per l'esercizio delle funzioni ed attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413. Al Servizio sono altresì trasferite le funzioni ed i compiti già affidati alla Direzione generale per le entrate speciali del Ministero delle finanze ed è attribuita la gestione stralcio e l'amministrazione delle posizioni di lavoro del personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al Servizio si applicano le disposizioni che regolano l'attività dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento sulla trasformazione in società per azioni della stessa Amministrazione.

2. Il "Servizio per il lotto, le lotterie ed i monopoli fiscali" è diretto da un dirigente generale di livello B ed è articolato in due direzioni centrali per i servizi amministrativi e per i monopoli fiscali. Dalla data di

attivazione del Servizio, il posto di qualifica di direttore generale di azienda autonoma ed il posto di funzione di direttore generale dei monopoli di Stato sono soppressi e la dotazione organica della qualifica di dirigente generale di livello C e quella dei posti di funzione di direttore centrale amministrativo, di cui all'allegato II, tabella VI, quadro N, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è ridotta di due unità. La trattenuta ed i proventi di cui all'articolo 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono destinati alla copertura delle spese di funzionamento del Servizio. Presso il Servizio è istituito l'ufficio di ragioneria in sostituzione dell'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le conseguenti disposizioni di adeguamento del Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo e la data di attivazione del Servizio».

1.0.0.1

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, e dell'articolo 8 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, nonché del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365.

Testo da modificare in esito alle deliberazioni adottate dall'Assemblea il 27 ottobre 1992 sull'articolo 3, commi 6 e 7, e sull'articolo 4 del decreto-legge.

Decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1992.

Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la rideterminazione del patrimonio netto delle società per azioni derivanti dalla privatizzazione degli enti pubblici economici, il trattamento fiscale per le emissioni obbligazionarie effettuate dalle predette società, nonché il processo di privatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dai seguenti: «Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato provvisoriamente, con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Il patrimonio netto è accertato in via definitiva con decreto del Ministro del tesoro sulla base delle stime effettuate da una o più società specializzate, ovvero da soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati dallo stesso Ministro del tesoro, avuto anche riguardo ai criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La relazione di stima deve indicare i criteri seguiti per le valutazioni. I corrispettivi professionali per le stime sono posti a carico delle società

interessate e sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. In attesa dell'accertamento definitivo, gli organi sociali possono, in via transitoria, procedere a determinare il patrimonio netto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Si applica l'articolo 2, comma 3, della stessa legge 29 dicembre 1990, n. 408. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il valore del patrimonio netto determinato in via transitoria o accertato in via definitiva dovrà comportare una corrispondente rettifica dei valori dell'attivo e del passivo nella misura in cui, su conforme deliberazioni degli organi sociali, venga imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. I valori iscritti in bilancio non devono essere inferiori a quelli risultanti dall'ultimo bilancio, ovvero, se ancora minori, a quelli risultanti dalla stima e non possono comunque superare il valore della stima medesima. Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale devono motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti per l'iscrizione in bilancio dei predetti valori. Il patrimonio netto iniziale si intende determinato in via definitiva al termine delle predette operazioni, le quali sono ad ogni effetto connesse con le trasformazioni e sono soggette al regime tributario di cui all'articolo 19».

Articolo 2.

1. Alle obbligazioni e titoli simili che saranno emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni con azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, continua ad applicarsi alle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1.

3. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, possono emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

4. La disposizione di cui all'articolo 2362 del codice civile si applica, nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni, delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse.

5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A tutte le predette società per azioni, nonchè a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218».

Articolo 3.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in società per azioni e ad essa sono conferite le attività produttive e commerciali, nonchè le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale, già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese l'organizzazione e la gestione del servizio del lotto, che può essere attribuito in concessione a soggetto che dia idonea garanzia di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alla struttura tecnico-organizzativa, e delle lotterie nazionali. Con decreto del Ministro delle finanze sono attribuite, in concessione, alla Società per azioni derivata dalla trasformazione le attività di interesse generale concernenti:

- a) la fabbricazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, nonchè l'importazione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea;
- b) la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale per il tramite dei grossisti e rivenditori titolari di concessioni amministrative rilasciate dal Ministero delle finanze;
- c) l'estrazione del sale nel territorio continentale.

2. Il Ministro delle finanze esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo su tutte le attività di interesse generale attribuite in concessione. Le concessioni e le autorizzazioni amministrative per la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati vengono rilasciate dal Ministero delle finanze, tenendo conto delle proposte di piano della rete di distribuzione e vendita formulate dalla società per azioni concessionaria. Si applicano anche nei confronti della società per azioni derivata dalla trasformazione le disposizioni dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come sostituito dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303.

3. La società per azioni derivata dalla trasformazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri. Nella prima attuazione, il consiglio di amministrazione quale organo straordinario, il presidente, gli amministratori delegati, il direttore generale ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare non oltre il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il presidente convoca l'assemblea entro 15 giorni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, avuto riguardo anche alle esigenze patrimoniali della società, gli immobili non direttamente strumentali per le attività produttive e commerciali, che sono attribuiti al patrimonio disponibile dello Stato. Il capitale iniziale della società per azioni derivata dalla

trasformazione è pari al valore determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 15, nonché l'articolo 19 dello stesso decreto, con riferimento anche ai conferimenti connessi con la trasformazione. L'organo di gestione curerà altresì ogni atto e provvedimento necessario per attuare la piena trasformazione dell'Amministrazione autonoma in società per azioni e predisporrà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno schema di piano industriale che sarà presentato al Ministro delle finanze per la successiva approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI).

4. In via transitoria, fino alla nomina del consiglio di amministrazione, continua ad operare il comitato istituito con l'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, coadiuvato dal direttore generale, e continuano a produrre effetti gli atti compiuti dal comitato stesso. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi spettanti ai componenti del comitato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni finanziarie e di bilancio, anche ai fini dell'esercizio congiunto dei diritti partecipativi, nonché l'ammontare e le modalità di versamento delle disponibilità esistenti e delle entrate fiscali. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi, anche in materia di indirizzo e di controllo, di bilancio e di personale, le disposizioni dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Presso il Ministero delle finanze è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro, il «Servizio per il lotto, le lotterie e il monopolio fiscale» per l'esercizio delle funzioni ed attività riservate allo Stato, al quale è preposto un dirigente generale di livello B. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i contingenti di personale nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero delle finanze di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358.

*Soppresso ex
articolo 78
del Regolamento*

7. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1992 e in lire 150 milioni annui a decorrere dal 1993, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3855 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

*Soppresso ex
articolo 78
del Regolamento*

1. Per le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze, di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono destinati, per l'anno 1993, miliardi 114,5 di lire.

2. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 97,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 3, della predetta legge, quanto a lire 6 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 78, comma 37, della stessa legge e quanto a lire 11 miliardi mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, per la presentazione della denuncia da parte dei concessionari, locatari, comodatari, nonché degli utilizzatori senza titolo di beni pubblici, è fissato al 4 dicembre 1992.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1992

SCÀLFARO

AMATO - BARUCCI - GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI